

nelle disposizioni supplementari contenute nel Protocollo aggiuntivo si stabilisce, ad esempio, che « Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dar vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica »;

l'Italia non ha ancora fatto seguire alla firma apposta il 5 dicembre 2000 la ratifica prevista e pertanto il Protocollo non è ancora entrato in vigore —

quali ragioni hanno finora impedito la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e quali iniziative intende assumere il Governo per giungere rapidamente alla sua ratifica. (4-08759)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VIII Commissione:

REALACCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

le secche della Meloria sono un ecosistema caratterizzato da bassi fondali marini, la cui importanza risiede in cause sia storiche che ambientali. Questa località fu teatro della battaglia fra Genova e Pisa che segnò il declino della repubblica marinara toscana. Ma è anche zona di ricchi fondali popolati da una vegetazione di specie anche rare e da una presenza di una grande prateria di posidonia oceanica che offre rifugio a molte specie ittiche ed è luogo scelto per la riproduzione da molte specie di animali;

l'area delle secche della Meloria è stata classificata come biotopo dal Consiglio nazionale delle ricerche, nel 1971, e censita dal gruppo di lavoro per i parchi

in Toscana, nel 1975, quale comprensorio di interesse floristico e vegetazionale meritevole di conservazione;

l'area è stata inserita dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tra le aree di reperimento delle aree marine protette al sensi della legge n. 394 del 1991;

manca a tutt'oggi l'istituzione da parte del ministero dell'area protetta marina capace di tutelare, proteggere e valorizzare questo ecosistema marino così delicato e importante;

secondo i principi normativi ben definiti dalle leggi n. 394 del 1991 e n. 426 del 1998 la gestione delle aree protette marine, confinanti con una area protetta terrestre, può essere attribuita al soggetto competente per quest'ultima, al fine di assicurare una gestione integrata e unitaria degli ambienti marini e terrestri come dimostra l'esperienza positiva del Parco nazionale e della riserva naturale Marina delle Cinque Terre;

esiste inoltre l'esempio positivo dell'esperienza dell'unica area marina protetta che non confina con terre emerse, le « Secche di Tor Paterno », attualmente istituita e dal febbraio 2001 gestita dall'ente regionale « Roma Natura » —

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio intenda accelerare l'iter per l'istituzione, in tempi brevi, dell'area protetta marina delle secche della Meloria, ed affidare la gestione, vista la disponibilità manifestata, al Parco regionale Migliarino San Rossore in collaborazione con le province di Pisa e Livorno, in modo da valorizzare e favorire l'interazione e l'integrazione tra terra e mare e valorizzare nel modo più efficace questa straordinaria risorsa. (5-02830)

VIGNI e PINOTTI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la normativa cardine in materia di inquinamento acustico è costituita dalla

legge 26 ottobre 1995, n. 447, « Legge quadro sull'inquinamento acustico », dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, « determinazione dei valori limite alle sorgenti sonore »;

in particolare, tale legge, definisce il concetto di inquinamento acustico come « l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi » (articolo 2, comma 1, lettera a);

tale normativa inoltre, ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, i concetti di « valori di attenzione e di qualità », intendendo con questi rispettivamente il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (attenzione) e il valore del rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;

per la prima volta in Italia dunque, sono stati introdotti elementi normativi fortemente innovativi ai quali, richiamandosi al « principio di precauzione », è necessario riconoscere un importante ruolo di salvaguardia della salute umana e della tutela dell'ambiente;

proprio in funzione di tali considerazioni, nel corso della precedente legislatura al tema dell'inquinamento acustico è stata posta, da parte degli organi competenti e, in particolare, del Ministero dell'ambiente, una grande attenzione; per dare completa attuazione alla citata legge n. 447 del 1995 era necessario, infatti, provvedere all'emanazione di decreti e norme regolamentari;

complessivamente, tra il 1996 e il 2001, sono stati emanati decreti e regola-

menti atti a dare piena applicazione alla normativa: dai decreti per la definizione dei « valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità », fino ai regolamenti di esecuzione per determinati settori produttivi (trasporto aereo, stradale e ferroviario);

per completare definitivamente l'iter attuativo della richiamata norma è necessario provvedere ancora alla definizione di pochi ulteriori provvedimenti tra cui, giova ricordare:

il decreto ministeriale per la « definizione dei criteri di misurazione del rumore emesso dalle imbarcazioni » (ex articolo 3, comma 1, lettera l);

il regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 11, per il « rumore stradale »;

il decreto ministeriale per la « definizione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme e dei sistemi di refrigerazione » (ex articolo 3, comma 1, lettera g);

il decreto ministeriale per la « definizione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture » (ex articolo 3, comma 1, lettera f);

il decreto ministeriale per la programmazione e realizzazione di « campagne informative del consumatore e di educazione scolastica » (ex articolo 3, comma 1, lettera n);

anche per questi provvedimenti, nel corso della precedente legislatura, erano stati predisposti schemi di decreto ministeriale sui quali erano stati avviati iter di concertazione tra i diversi organi competenti;

da parte dell'attuale Ministro dell'ambiente, al contrario, risulta che ancora nulla sia stato fatto, durante questi primi tre anni di legislatura per garantire la piena e completa attuazione della legge, né che sia stato predisposto alcuno schema di decreto che recepisca, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Comunitaria 2003, gli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2002/49/

CE, volta a definire un approccio comune a tutti gli Stati membri per « evitare, prevenire o ridurre, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale » —:

come intenda agire il Governo per portare a completamento, nel più breve tempo possibile, l'iter attuativo della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (5-02831)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

i Gruppi ricerca ecologica (Gre) sono un'associazione ambientalista a carattere nazionale, riconosciuta dal ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

l'articolo 3 (durata e finalità) del proprio statuto associativo recita: « l'associazione è apartitica, non ha alcun fine di lucro ed ha durata a tempo indeterminato. Eccetera... »;

il simbolo dell'associazione Gre risulta stampato in una *brochure* di Alleanza Nazionale — Circolo territoriale Arenella « Spalato Bellerè » e di un certo « Comitato per la vivibilità della zona collinare » a cura di un consigliere circoscrizionale, tale signor Ciro Manzo, presentato a Napoli nei giorni scorsi con il titolo « Le bugie dei Verdi »;

l'iniziativa politica è stata ampiamente illustrata in un articolo apparso su *Il Giornale di Napoli* del 31 gennaio 2004 dal titolo *Parchi, spreco di soldi infinito* a firma del signor Fabio Postiglione, dove si legge « ...Denuncia, quella del consigliere provinciale Giovanni Bellerè affiancato dal consigliere circoscrizionale Ciro Manzo e dal responsabile provinciale dei Gre (Gruppi ricerca ecologica), Cario Farucci, che passerà anche sui banchi della magistratura partenopea. Eccetera... »;

tale manifestazione politica, a parere dell'interrogante, non potrebbe contenere loghi e sponsorizzazioni di associazioni

ambientaliste, ancorché iscritte in un elenco nazionale, in quanto si tratterebbe di tipiche iniziative di promozione e propaganda politico-elettorale —:

se non ritenga di dover procedere alla cancellazione dell'associazione Gre (Gruppi ricerca ecologica) dall'elenco di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1986, per non aver garantito l'apartiticità così come anche dichiarato nell'articolo 3 dello statuto della stessa associazione, partecipando con il proprio logo ad un'iniziativa politico-elettorale, contravvenendo così ai requisiti statutari e programmatici previsti dalla normativa citata in premessa. (4-08761)

REALACCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, istituito con regio decreto 2 gennaio 1923, n. 257 si estende sul territorio del Lazio per 8.140 ha;

ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 194 — Legge quadro sulle aree protette: « 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria. »;

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 394/1991 cit.: « La Comunità del parco è costituita dai 7 presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. »;

che dal marzo 2001 si sono verificati i seguenti casi di uccisione per avvelenamento o arma da fuoco: 1 lupo maschio in località San Michele nel Comune di Campoli Appennino (marzo 2001); 1 lupo femmina in località Colle Uomo nel Comune di Campoli Appennino (marzo 2001); 1 lupo maschio in località Cicerone nel Comune di Campoli Appennino (febbraio

2002); 1 lupo femmina in località Cicerone nel Comune di Campoli Appennino (maggio 2002); 1 lupo maschio di circa 2 anni rinvenuto in località Vallone del Peschio in Comune di Alvito (aprile 2003); 1 orso femmina di circa 5 anni rinvenuto in località Campo di Grano Comune di Pescosolido (settembre 2003); 1 orsacchiotto maschio di circa 18 mesi rinvenuto (accanto alla madre) anch'esso in località Campo di Grano Comune di Pescosolido; 1 lupo femmina di circa 4 anni rinvenuto in località Vallone del Peschio in Comune di Alvito (settembre 2003); 1 lupo rinvenuto ai primi di gennaio di quest'anno, in località Sant'Antonio, in Comune di Campoli Appennino, per il quale la causa della morte è in corso di accertamento (probabilmente avvelenato);

che tali episodi avvenuti negli ultimi tre anni nel versante laziale del Parco, episodi per i quali a tutt'oggi non sono stati identificati i responsabili, destano gravi preoccupazioni, visto che tali atti criminosi sembrano addirittura intensificarsi ed inoltre, chi ne subisce in maggior misura gli effetti sono le popolazioni di orsi e lupi, già particolarmente in crisi a causa di ragioni dettate dall'antropizzazione e dall'alterazione degli ultimi ambienti di natura selvaggia;

le zone dove si sono succedute le uccisioni ricadono nei territori montani dei Comuni confinanti di Campoli, Alvito e Pescosolido (tutti in provincia di Frosinone), in località poco distanti tra di loro e l'utilizzo di sostanze tossiche sembra essere ormai il denominatore comune delle stragi, alla luce delle indagini sugli ultimi episodi (2 orsi avvelenati a Campo di Grano - Comune di Pescosolido), affidate al Corpo Forestale dello Stato -:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, anche coinvolgendo la regione Lazio, atte a prevenire e reprimere un fenomeno che mina alle basi la stessa ragion d'essere e il funzionamento del Parco, una delle realtà naturalistiche più importanti d'Europa. (4-08781)

ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il progetto del Mo.S.e. prevede la realizzazione di un'isola artificiale nella laguna di Venezia delle dimensioni di circa 7 ettari (più o meno 14 campi di calcio) nella bocca di porto del Lido; poiché la sua larghezza di circa 900 metri risulta troppo ampia il progetto prevede la divisione della schiera di paratoie in due blocchi che si appoggiano, da un lato alle attuali dighe (che saranno totalmente modificate) di San Niccolò e di Preporti, e al centro, all'isola artificiale da far emergere vicino all'isola di Sant'Erasmo, di fronte e in parte sopra alla secca denominata del « bacàn »;

il progetto delle opere complementari al Mo.S.E., progetto che il comune di Venezia e la provincia di Venezia hanno bocciato nel proprio parere e sul quale hanno presentato anche ricorso al TAR, prevede la realizzazione di una conca di navigazione alla bocca di porto di Malamocco che dovrebbe essere realizzata sbancando e demolendo la diga ottocentesca di Santa Maria del Mare nell'isola di Pellestrina, diga che risultava gravata da vincolo della Soprintendenza ai Beni Architettonici e che è stata recentemente oggetto di un consistente e costoso ripristino e restauro conservativo con interventi da poco conclusi -:

se non ritenga di dover accertare per quale motivo è stato approvato un progetto come il Mo.S.E. che prevede la realizzazione di un'opera che risulta vietata per legge, ossia l'imbonimento di un'area in mezzo alla laguna di ben 7 ettari, quando l'articolo della Legge 139/73, all'articolo 2 comma 3) lettera c), prevede l'adozione di un piano comprensoriale che miri alla « preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento »;

se non ritenga di dover effettuare accertamenti per comprendere come sia

potuto accedere che la Commissione di Salvaguardia di Venezia abbia espresso un voto favorevole nei confronti di un'opera che non rispetta le indicazioni previste dalla legge;

se il ministero per i beni e le attività culturali, nel parere consegnato per la riunione della Commissione di Salvaguardia di Venezia, abbia fatto menzione del vincolo esistente sulla diga di Santa Maria del Mare, vincolo che risulta apposto proprio dalla Soprintendenza, organo del ministero per i beni e le attività culturali;

se corrisponda a verità che il parere del rappresentante del Ministero in quella sede risulta favorevole, così come quello dell'UNESCO, nonostante la Legge 139/73, la prima legge speciale per Venezia, dica espressamente all'articolo 1, che « la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarato problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna »;

per quale motivo si acconsenta allo sbancamento e alla sostanziale eliminazione della diga ottocentesca di Santa Maria del Mare a Pellestrina, bene vincolato e oggetto, fra l'altro, di costosi restauri da poco terminati e realizzati con fondi della Legge Speciale;

a quanto corrisponda l'esborso di fondi pubblici che sono stati spesi per la realizzazione dell'intervento di restauro della diga di Santa Maria a Mare, a Pellestrina che verrà eliminata per costruire la conca di navigazione alla bocca di porto di Malamocco. (4-08782)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

la *vexata quaestio* sulla « piccola o grande variante » da realizzare per completare l'elettrodotto Matera S. Sofia va risolta con grande saggezza dal Governo con il coinvolgimento della Regione Basilicata e degli stessi comuni interessati;

da troppo tempo si tiene « in tensione » la pacifica popolazione di una intera area ed in particolare quella dei comuni di Rapolla, Melfi e Barile;

gli amministratori locali contestano la piccola variante, evidenziando fra l'altro, e in modo documentato, che la differenza tra la piccola e la grande sarebbe di appena 8 km;

secondo gli interpellanti se la progettazione iniziale della società Terna fosse stata fatta sulla base di una reale conoscenza del territorio e dell'ambiente, certamente la situazione odierna non si sarebbe creata;

sul diritto alla sicurezza e alla salute, costituzionalmente garantito, una specifica sentenza della Corte di Appello di Potenza ha fatto chiarezza, dando ragione ad alcuni cittadini ricorrenti. Il che fa presumere che altri cittadini che ricorreranno in futuro avranno ragione. Si avrebbe un continuo contenzioso, che sarebbe opportuno evitare;

la spesa aggiuntiva per la realizzazione degli 8 km in più previsti nella grande variante non sarebbe eccessiva, ed in compenso sarebbe anche produttiva perché non si creerebbero danni all'ambiente e rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini;

la Regione Basilicata fonda sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente la propria scelta di sviluppo eco-compatibile. Nell'aerea interessata all'elettrodotto la ricchezza ambientale del monte Vulture, insieme con quella culturale può, davvero costituire l'elemento di forza di uno sviluppo che punti sulle risorse del territorio. In questo caso le risorse sono notevoli: dalle produzioni agricole e zootecniche a quelle enogastronomiche, la cui peculiarità